



COMUNE DI CASTELVERDE
Provincia di Cremona
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "NOVEM"
Piazza Municipio 23 – 26022 Castelveverde (Cr)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190
Tel. 0372 – 424311
P.E.C.: comune.castelverde@pec.regione.lombardia.it



Prot. n°
ASSEGNATO
DIGITALMENTE

Del
09/06/2026

ORDINANZA N. 03/26

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI SAN BASSANO IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA GIOVANILE "10° TROFEO ERNESTO CAVALLI CAMICIE – 3° MEMORIAL PAPÀ ERNESTO", PREVISTA PER DOMENICA 21 GIUGNO 2026.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dall'A.S.D. Pedale Cremonese, FCI 02F1133, con sede in Cremona, Via Garibotti n. 21, relativa allo svolgimento, nel territorio comunale di San Bassano, della manifestazione ciclistica giovanile denominata "10° Trofeo Ernesto Cavalli Camicie – 3° Memorial Papà Ernesto", programmata per domenica 21 giugno 2026;

PRESO ATTO che la richiesta è stata sottoscritta dal Cav. Alfredo Este, in qualità di Presidente della predetta associazione sportiva, e che nella medesima è indicato quale referente delegato il Dott. Andrea Annibale Vicini;

PRESO ATTO che la competizione è riservata alla categoria Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana e che, secondo quanto dichiarato dall'organizzatore, il ritrovo dei concorrenti è previsto in Via Castel Manfredo n. 53, presso "Ernesto Cavalli Camicie", dalle ore 7.30, con partenza delle gare dalle ore 9.30 e termine previsto indicativamente per le ore 12.30;

PRESO ATTO che il percorso comunicato dall'organizzatore interesserà Via Castel Manfredo, Via Miglioli, Via Antolini, Via Ocasali e nuovamente Via Castel Manfredo, con ripetizione del circuito secondo il programma sportivo della Federazione Ciclistica Italiana;

RILEVATO che, per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, l'organizzatore ha richiesto l'adozione di apposito provvedimento viabilistico per l'istituzione dei divieti di transito, sosta e fermata lungo il percorso di gara, nonché per l'utilizzo del parcheggio di Piazzale del Lavoro quale area destinata allo stazionamento dei camper, dei furgoni e dei veicoli delle squadre partecipanti;

DATO ATTO che l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva su strada, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non rientra nel contenuto del presente provvedimento e forma oggetto di separato procedimento, di competenza dell'Autorità a ciò preposta;

PRECISATO che la presente ordinanza ha esclusiva natura viabilistica, disciplina temporaneamente la circolazione stradale nelle vie interessate dalla manifestazione e non costituisce, né sostituisce, autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva;

VISTA la documentazione assicurativa prodotta dall'organizzatore, relativa alla copertura dell'evento sportivo, e in particolare la polizza infortuni n. 90324 e la polizza di responsabilità civile verso terzi n. 90325, stipulate dalla Federazione Ciclistica Italiana con Poste Assicura S.p.A., con validità fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la documentazione relativa al tesseramento FCI del Presidente Cav. Alfredo Este, tessera FCI n. A118169, e del Consigliere delegato Dott. Andrea Annibale Vicini, tessera FCI n. A148379, entrambe valide per l'anno 2026;

CONSIDERATO che la manifestazione interesserà strade comunali e comporterà la presenza di concorrenti, accompagnatori, mezzi delle squadre, personale dell'organizzazione e spettatori lungo il percorso e nelle aree limitrofe;

CONSIDERATO che, per la natura della competizione e per le caratteristiche del percorso, risulta necessario evitare interferenze tra il transito dei concorrenti e la normale circolazione veicolare, pedonale e ciclabile;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure temporanee di disciplina della circolazione, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti, dei residenti, degli spettatori e degli utenti della strada;

VISTI gli artt. 1, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativo alle competizioni sportive su strada, limitatamente al raccordo con il separato procedimento autorizzatorio;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata del Corpo di Polizia Locale "Novem" tra i Comuni di Castelveverde, San Bassano, Grumello Cremonese ed Uniti, Acquanegra Cremonese, Casalmorano, Azzanello, Genivolta, Vescovato e l'Unione di Comuni Lombarda del Delmona;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Castelveverde n. 03 del 19 gennaio 2026, con il quale il sottoscritto Commissario Capo Salimbeni dr. Alessandro è stato nominato Comandante del Corpo di Polizia Locale "Novem";

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

per domenica 21 giugno 2026, nel territorio comunale di San Bassano, l'adozione delle seguenti misure temporanee di disciplina della circolazione stradale.

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e comunque fino al termine della manifestazione e al completo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata, intersezioni, accessi laterali e immissioni compresi, lungo l'intero percorso di gara costituito dalle seguenti vie:

**Via Castel Manfredo;
Via Miglioli;
Via Antolini;
Via Oascalì;
Via Castel Manfredo.**

Dalle ore 7.30 alle ore 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze connesse alla manifestazione, è altresì istituito il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata, nel

parcheggio di Piazzale del Lavoro, da destinare allo stazionamento in sicurezza dei camper, dei furgoni e dei veicoli delle squadre partecipanti.

I divieti di sosta e di fermata si intendono estesi a tutti i veicoli presenti nelle aree interessate, con facoltà di rimozione forzata secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza diviene efficace esclusivamente a seguito del rilascio del separato provvedimento autorizzatorio allo svolgimento della competizione sportiva su strada e nei limiti temporali, territoriali e prescrittivi eventualmente stabiliti dal medesimo titolo.

Durante lo svolgimento della competizione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara o non espressamente autorizzato dagli organi di polizia stradale nei tratti interessati dal passaggio dei concorrenti.

Tutti i veicoli provenienti da strade laterali, accessi privati, passi carrai, aree di parcheggio, cortili o fondi prospicienti il percorso dovranno arrestarsi e attenersi alle indicazioni impartite dagli organi di polizia stradale e dal personale incaricato dall'organizzazione.

L'accesso e l'uscita dai fondi privati e dai passi carrai posti lungo il percorso potranno avvenire esclusivamente previo assenso del personale presente sul posto e solo qualora ciò risulti compatibile con le esigenze di sicurezza della competizione.

È fatto divieto ai conducenti dei veicoli, ai ciclisti non partecipanti e ai pedoni di attraversare o impegnare il percorso durante il transito dei concorrenti, salvo diversa indicazione impartita dagli organi di polizia stradale o dal personale incaricato dall'organizzazione.

Restano esclusi dai divieti, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, i veicoli di polizia, soccorso, emergenza sanitaria, antincendio e protezione civile, nonché i veicoli espressamente autorizzati dagli organi preposti alla vigilanza.

DISPONE

Che le prescrizioni contenute nella presente ordinanza acquistino efficacia con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, fermo restando il necessario rilascio del separato titolo autorizzatorio allo svolgimento della manifestazione.

Che la chiusura operativa delle strade interessate dalla competizione in data 21 giugno 2026, la regolamentazione degli accessi, il presidio delle intersezioni, la gestione dei punti di immissione sul percorso e l'assistenza agli utenti della strada siano posti a cura, spese e responsabilità dell'organizzatore dell'evento.

Che l'A.S.D. Pedale Cremonese, in qualità di organizzatore della manifestazione, provveda, a propria cura, spese e responsabilità, alla predisposizione, installazione almeno 48 ore prima dell'evento, mantenimento in efficienza e successiva rimozione della segnaletica temporanea relativa ai divieti di sosta, fermata e transito, nonché degli avvisi rivolti ai residenti e agli utenti della strada.

Che la segnaletica relativa ai divieti di sosta e fermata con rimozione forzata sia collocata dall'organizzatore almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, con indicazione chiara della data, dell'orario di validità del divieto e degli estremi della presente ordinanza.

Che l'organizzatore provveda, a propria cura, spese e responsabilità, alla collocazione, al mantenimento in efficienza e alla successiva rimozione di transenne, barriere mobili, cartelli, presidi e ogni altra attrezzatura necessaria alla corretta delimitazione del percorso e alla sicurezza della manifestazione.

Che l'organizzatore predisponga idoneo personale incaricato di presidiare le intersezioni stradali, gli accessi laterali, i passi carrai, le aree di parcheggio e ogni altro punto di possibile immissione sul percorso di gara. Detto personale dovrà essere munito di dispositivi ad alta visibilità e dovrà rendere edotti gli utenti della strada della temporanea sospensione della circolazione durante il transito dei concorrenti.

Che la chiusura delle strade e la sospensione della circolazione siano limitate al tempo strettamente necessario allo svolgimento della competizione e cessino immediatamente al termine della gara o comunque non appena vengano meno le esigenze di sicurezza che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento.

Che gli organi di polizia stradale siano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e possano impartire ulteriori prescrizioni operative o adottare ogni misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica.

Che sia fatto divieto a chiunque di rimuovere, spostare, occultare, danneggiare o manomettere la segnaletica temporanea, le transenne, le barriere e gli ulteriori presidi predisposti per la regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione.

Che l'organizzazione della manifestazione avvenga sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'organizzatore, il quale assume ogni onere relativo alla sicurezza dell'evento, alla gestione del percorso, alla chiusura operativa delle strade, al presidio delle intersezioni, alla corretta apposizione della segnaletica, alla collocazione delle transenne, all'assistenza ai partecipanti e all'adozione di tutte le misure organizzative necessarie.

Che l'organizzatore assuma ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e patrimoniale connessa allo svolgimento della manifestazione, manlevando e tenendo espressamente sollevati il Comune di San Bassano, l'Amministrazione comunale, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Novem" e i rispettivi responsabili da qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta risarcitoria, azione o conseguenza dannosa che dovesse derivare dallo svolgimento dell'evento, dalla gestione del percorso, dalla presenza dei partecipanti, dall'utilizzo delle strade, dalla chiusura operativa delle medesime, dall'apposizione o dalla mancata apposizione della segnaletica e dei presidi di sicurezza.

Che restino a esclusivo carico dell'organizzatore tutti gli eventuali danni arrecati a persone, veicoli, cose, strade, pertinenze stradali, segnaletica, arredi, infrastrutture pubbliche e private, nonché ogni onere derivante dal ripristino dello stato dei luoghi.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di San Bassano per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza, anche attraverso social network.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli artt. 7 e 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste e, nei casi consentiti, della rimozione forzata del veicolo ai sensi dell'art. 159 C.d.S.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del presente atto;

– in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DISPONE

Che copia del presente atto sia trasmessa per quanto di competenza o per opportuna conoscenza:

Al Comando Stazione Carabinieri di Pizzighettone;

Al Responsabile del Servizio Tecnico di San Bassano;

Al Comune di Cappella Cantone;

All'A.S.D. Pedale Cremonese;

All'Ufficio Protocollo del Comune di San Bassano per la pubblicazione all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi e per la successiva trasmissione ai soggetti sopra indicati, per quanto di rispettiva competenza o per opportuna conoscenza.

Castelverde lì, 09/06/2026

Il Comandante
Commissario Capo
Salimbeni dr. Alessandro